



ALLEGATO 3

DISPOSIZIONI PER IL CALCOLO E IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO DEL PARERE, PER L'ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI PARERE, PER LE CONSULENZE (RIF.: COMMA 3 ART.19, ART. 21, COMMA 2 ART. 22, DEL REGOLAMENTO)

DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO DEL PARERE

L'importo dei diritti per il rilascio dei pareri, è dai seguenti importi:

1. tributo percentuale calcolato sull'importo della parcella sia a preventivo che a consuntivo di cui si richiede parere
2. tributo percentuale aggiuntivo calcolato sulla differenza tra l'importo delle Spettanze Complessive e l'importo della Parcella
3. Indipendentemente dal ritiro del parere il pagamento dei diritti è sempre dovuto.

DIRITTI DOVUTI PER PARERI SU PARCELLE SIA A PREVENTIVO CHE A CONSUNTIVO

IMPORTO LIQUIDATO IN PARCELLA (escluso I.V.A, rimborsi spese esenti I.V.A., contributo C.N.P.A.I.A.)	DIRITTO FISSO PER SPESE DI SEGRETERIA	TRIBUTO IN % DOVUTO SULL'IMPORTO DELLA PARCELLA CUI SI RICHIEDE PARERE	TRIBUTO AGGIUNTIVO CALCOLATO SULL'ECCEDENZIA DELL'IMPORTO MASSIMO DI € 260.000,00
fino a € 2.600,00	€30,00		
da € 2.600,00 a € 260.000,00		0,5%	
oltre € 260.000,00		0,5%	0.4%

A seguito della comunicazione della Conclusione del Procedimento, di cui all'Art. 19 del Regolamento, il Richiedente potrà ritirare direttamente in Segreteria il Parere previo pagamento dei diritti dovuti, secondo le modalità successive.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI DIRITTI E PENALI

Il pagamento dei diritti è sempre dovuto indipendentemente dal ritiro del parere. Quando l'importo dei Diritti supera € 500,00 al momento della presentazione della richiesta di parere il Richiedente potrà richiedere la rateizzazione dell'importo eccedente sottoscrivendo, nell'apposito modello di Domanda, la richiesta di rateizzazione. La rateizzazione potrà essere concessa con rate mensili per un periodo massimo di 8 mesi dalla data di rilascio del Parere; qualora ratificata con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine.

In caso di ritardato pagamento delle somme dovute si applicheranno interessi di mora del 5%, sino al sesto mese compreso di ritardo; oltre il sesto mese si applicherà una sanzione pari all'importo originario dovuto.

Nel caso di mancato pagamento, anche solo di parte delle somme dovute, entro dieci mesi dall'emissione del parere, il Consiglio dell'Ordine adotterà le procedure previste inviando segnalazione al Consiglio di Disciplina.

ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI PARERE



Il richiedente può, attraverso istanza motivata indirizzata al Presidente dell'Ordine, ottenere l'annullamento della sua richiesta di parere. Tale ottenimento è soggetto a deliberazione del Consiglio dell'Ordine ed alle seguenti disposizioni, salvo se, per giustificati motivi, il Consiglio non deliberi diversamente:

- a) nel caso la richiesta di annullamento venga presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data del Termine Iniziale del Procedimento (comma 7 art.16 del Regolamento) non sarà dovuto altro importo se non quello relativo ai diritti fissi di segreteria già versati alla presentazione dell'istanza.
- b) nel caso la richiesta di annullamento venga presentata oltre i 30 gg. ma entro i 60 gg. dalla data del Termine Iniziale del Procedimento (comma 7 art.16 del Regolamento) oltre al versamento del diritto fisso di segreteria, sarà dovuto un tributo pari al 50% dell'importo previsto nella precedente tabella.
- c) nel caso la richiesta di annullamento venga presentata oltre i 60 gg. dalla data del Termine Iniziale del Procedimento (comma 7 art.16 del Regolamento) oltre al versamento del diritto fisso di segreteria, sarà dovuto il pagamento integrale dei diritti percentuali in tabella.

Il pagamento delle somme di cui ai precedenti commi b) e c), dovrà essere effettuato entro e non oltre 15 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione (tramite fax o PEC o raccomandata AR) di avvenuto annullamento della richiesta di Parere. In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute si applicheranno le sanzioni ed il procedimento previsti nel precedente paragrafo "**MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI DIRITTI E PENALI**".

Si precisa che nel caso di annullamento della richiesta, a seguito del pagamento dei diritti dovuti, verrà restituita al richiedente la documentazione presentata, esclusa la documentazione di cui all'Art. 20 del Regolamento.

DETERMINAZIONE E MODALITÀ PER LE CONSULENZE

E' possibile richiedere una consulenza ai referenti dell'Ordine previo appuntamento a norma dell'art.22 del Regolamento. Per tali consulenze non è dovuto alcun diritto.